

A chiunque fosse interessato

Oggetto: aeromobili aventi massa massima al decollo (MTOM) compresa tra 450 kg e 600 kg, notifica opt-out articoli da 2(8) a 2(11) del Regolamento (UE) 2018/1139

L'ENAC ha deciso di esentare dal regolamento (UE) 2018/1139 le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio delle seguenti categorie di aeromobili:

a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;

b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

Quanto sopra non si applica agli aeromobili, appartenenti alle suddette categorie, a cui è stato rilasciato, o si considera essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139, o relativamente a cui è stata resa una dichiarazione a norma del regolamento (UE) 2018/1139.

La presente decisione si applica altresì alle organizzazioni e al personale coinvolti nelle attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili sopra specificati.

Inoltre, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea a norma della convenzione di Chicago, gli aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale,



a cui si applica la presente decisione, possono essere operati in un altro Stato membro, previo consenso dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale esercizio.

I suddetti aeromobili possono essere altresì sottoposti a manutenzione o modificati, per quanto riguarda la progettazione, in altri Stati membri EASA, purché tali attività di manutenzione e tali modifiche siano effettuate sotto la sorveglianza dello Stato membro EASA in cui l'aeromobile è immatricolato e conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale di detto Stato membro.

Qualunque certificato rilasciato in relazione agli aeromobili oggetto della presente decisione deve indicare chiaramente che tale certificato non sia stato rilasciato sulla base del regolamento (UE) 2018/1139, ma ai sensi della pertinente normativa emessa o recepita dall'ENAC. Gli altri Stati membri EASA possono accettare detti certificati soltanto se abbiano adottato essi stessi una decisione corrispondente a norma dell'art. 2 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/1139.

Indipendentemente dalla scelta opzionata dall'Italia, un'organizzazione può decidere di svolgere le proprie attività di progettazione e produzione, in relazione agli aeromobili specificati nei punti a) e b), in conformità al regolamento (UE) n. 2018/1139 e ai suoi atti delegati e di esecuzione.

La presente decisione, già notificata alla Commissione e all'Agenzia, si applica a partire dal 1 marzo 2021. Entro tale data l'ENAC renderà disponibile la normativa nazionale che si applica agli aeromobili, alle organizzazioni e al personale esentato.

L'ENAC può decidere di modificare o revocare in ogni momento la presente decisione. In tal caso informerà, senza ritardo, la Commissione e l'Agenzia.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss mm.ii.)

